



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)
C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

Cod. ISTAT: 028107 – Cod. Catastale M402 -

Prot. n. 1771

R.P. N. 125

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 07 2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

ATTESO che

il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

SI RENDE NOTO che

In esecuzione della deliberazione di Giunta Com.le n. 16 del 12-02-2025 ed in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area 1 – Servizi Demografici -Segreteria - intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un'organizzazione di volontariato, con cui stipulare apposita Convenzione per le attività in oggetto;

la Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Borgo Veneto ed il Soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti (vedi schema allegato).

Procedura comparativa

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l'amministrazione procedente intende pertanto individuare un'organizzazione di volontariato con cui stipulare una convenzione per l'esercizio, in regime di volontariato, dell'attività di supporto gestione della Biblioteca Comunale e supporto attività.

Amministrazione procedente

L'ente responsabile della procedura è il comune di Borgo Veneto, Via Roma n. 67, C.F. 05122030280, telefono 0429 89152 PEC protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it
e-mail protocollo@comune.borgoveneto.pd.it

Ufficio responsabile del procedimento: Segreteria

Responsabile del procedimento: Antonella Martini

Normativa

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal "Codice del Terzo settore", il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice).

Oggetto della convenzione

L'amministrazione procedente, a norma dell'articolo 56 del Codice, intende affidare la gestione delle ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E SUPPORTO ATTIVITA'

Per la durata anni tre, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, ed in particolare:

- collaborazione per assistenza ai compiti di sorveglianza e vigilanza presso la Biblioteca Comunale;
- collaborazione per presidiare le relative sale di lettura, spazio bambini, sala multimediale e Archivio Storico; collaborazione per potenziare e qualificare i servizi di accoglienza presso la struttura;
- supporto per ampliare l'orario di apertura della Biblioteca, nell'ottica di un maggior grado di flessibilità dell'offerta culturale, superando così anche le difficoltà legate a fattori di ordine stagionale;
- supporto alla sistemazione del materiale librario e archivistico, posizionamento, inventariazione e catalogazione di materiale librario, informazioni bibliografiche,

distribuzione, prestito locale e interbibliotecario, fotocopie e ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici;

- utilizzo dei software gestionali della biblioteca: Clavis per la ricerca dei volumi e per la catalogazione;
- collaborazione nell'attività didattica, promozione della lettura, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, anche rivolta alla scuola dell'obbligo;
- collaborazione nella promozione e sviluppo di attività espositive temporanee e di manifestazioni; collaborazione nella realizzazione di circuiti assistiti di fruizione del patrimonio bibliotecario e di quello storico, culturale diffuso sul territorio;
- collaborazione per l'organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici, rivolti all'utenza e ai cittadini;
- auto-organizzazione di attività di solidarietà, di formazione, di mutuo aiuto
- supporto per eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche.

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 dell'accluso schema di Convenzione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale sulla base del progetto presentato dall'Associazione all'atto della manifestazione di interesse;
2. L'Amministrazione Comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall'Associazione, da realizzare all'interno degli spazi della Biblioteca specificando che le iniziative non dovranno interferire con il normale funzionamento della biblioteca. Devono essere svolte nel rispetto protocolli regolamenti ecc...

Rimborsi delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Carburante e affini;
 - Spese per trasporto pubblico;
 - Spese personali per il decoro dei volontari
 - rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione
 - Revisione e manutenzione dei mezzi;
 - Per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
 - spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
 - Assicurazioni;
 - Dispositivi in dotazione ai volontari;
 - Costi generali di gestione imputabili all'attività;
 - spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
 - eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'attività;
 - Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
2. La liquidazione del rimborso avverrà bimestralmente a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente;
 3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche;
 4. Il Comune di Borgo Veneto provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Soggetti ammessi alla procedura

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal Codice:

- l'associazione dovrà obbligatoriamente essere senza scopo di lucro come risultante dallo Statuto;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- aver effettuato verso i volontari impiegati nell'attività formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

La graduatoria

Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una commissione interna, nominata con specifica determinazione del Responsabile del Settore 1 successivamente alla data fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.

La procedura di valutazione delle proposte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti. Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare convenzioni con l'amministrazione precedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:

- numero medio di volontari aderenti all'Associazione:
 - da 1 a 10, punti 4;
 - da 11 a 30 punti 6;
 - oltre 30 punti 8;
- numero di volontari messi a disposizione per le attività in convenzione:
 - da 1 a 3, punti 5;
 - da 4 a 10 punti 10,
 - oltre 10 punti 17;
- servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche, compreso il comune di Borgo Veneto, con continuità per almeno un anno, specificando presso quale amministrazione:
 - 2 punti per ogni attività o attività analoga, con un massimo di 10 punti;
- attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri iscritti:
 - aggiornamento SI, punti 5;
 - aggiornamento NO, punti 0.

- Oppure (alternativo) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente l'impegno a realizzare per i volontari utilizzati nell'attività una formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria:
 - Autocertificazione SI, punti 5;
 - Autocertificazione NO, punti 0.
- Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l'impegno a fornire il necessario addestramento specifico ai volontari impegnati nell'attività oggetto della convenzione;
 - Addestramento già effettuato punti 5
 - Impegno ad effettuare l'addestramento punti 3
- Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l'impegno a fornire aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell'attività oggetto della convenzione;
 - Aggiornamento già effettuato punti 5
 - Impegno ad effettuare l'aggiornamento punti 3
- Prevalenza di volontari impiegati nell'attività rispetto ai dipendenti:
 - Organizzazione dell'attività con volontari dal 50% al 70%, punti 5
 - Organizzazione dell'attività con volontari dal 71% al 90%, punti 10
 - Organizzazione dell'attività con volontari con 100%, punti 15
- Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale:
 - 2 punti per ogni collaborazione documentata, con un massimo di 10 punti.
- Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe:
 - 2 punti per ogni esperienza documentata, con un massimo di 10 punti
- Relazione illustrativa dell'attività dell'associazione con particolare riferimento alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l'attività oggetto del presente avviso. Fino ad un massimo di punti 15

L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché l'associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Durata

1. La convenzione ha la validità DI ANNI TRE con possibilità di rinnovo per analogo periodo; Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Importo della convenzione

L'Amministrazione si impegna ad erogare all'associazione un contributo annuo massimo di € 17.500,00. Il suddetto importo sarà liquidato bimestralmente dietro presentazione di note d'addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal presidente dell'Associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare nel corso dell'attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso.

Termini di partecipazione

Gli operatori interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, in busta chiusa e sigillata entro le **ore 12:00** del giorno **04 marzo 2025** all'ufficio protocollo del Comune di Borgo Veneto, mediante consegna a mano; in caso di invio tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere il plico dovrà essere inviato all'indirizzo del Comune Via Roma n. 67 – 35046 Borgo Veneto. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l'ora di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Veneto.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.

Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: "Avviso di manifestazione di interesse per stipula convenzione per ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE".

Le domande in carta libera, comunque inviate, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello Allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente avviso;
2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.

Borgo Veneto, li 17 febbraio 2025

Il Responsabile del Settore
f.to Antonella Martini

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONVENZIONE PER SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PERIODO DURATA ANNI TRE

Spett.le Amministrazione procedente
Comune BORGIO VENETO

Il sottoscritto _____

nato a _____, il _____,

codice fiscale _____,

in qualità di legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

o

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);

o

altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

della

ASSOCIAZIONE

senza scopo di lucro denominata _____

con sede in _____, via _____

_____, n. _____,

CAP _____, Provincia _____

codice fiscale _____,

COMUNICA

l'interesse dell'Associazione a partecipare alla procedura comparativa in oggetto.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- di poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:



ALL. sub B)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82,
comma 5, D.Lgs. 117/2017

COMUNE DI BORGIO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)
C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

Cod. ISTAT: 028107 – Cod. Catastale M402 -

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGIO VENETO E ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

ATTO REP. N°

L'anno duemilaventicinque il giorno..... del mese di..... nella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Borgo Veneto rappresentato nella persona della sig.ra Antonella Martini, la quale non interviene in proprio, ma quale responsabile dell'Area 1 – Servizi Demografici-Segreteria del comune di Borgo Veneto in virtù del provvedimento del Sindaco n. 47 del 31-12-2024, domiciliata ai fini del presente atto in Comune di Borgo Veneto – Via Roma n. 67 -

E

l'Associazione di volontariato nella persona nata a Cod. Fiscale, residente a in Via che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione , di seguito denominata "Associazione" con sede (cod. fiscale) - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la deliberazione GM n. 16 del 12 febbraio 2025;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Segreteria, Servizi Demografici, n. ... del

PREMESSO

Che lo Statuto Comunale (artt. 3 e 37) stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche la finalità culturali,

ricreative, turistiche e di protezione ambientale;

Che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che il Comune di Borgo Veneto valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

Che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

Che quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Che il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità

beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- l'iscrizione nel registro unico nazionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO INFINE CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.borgoveneto.pd.it in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione;

- l'Associazione senza scopo di lucro può fornire l'attività volontaria dei propri soci

- è scopo dell'Associazione combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà;

- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;

- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune;

- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART.2 - Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- collaborazione per assistenza ai compiti di sorveglianza e vigilanza presso la Biblioteca Comunale;
 - collaborazione per presidiare le relative sale di lettura, spazio bambini, sala multimediale e Archivio Storico; collaborazione per potenziare e qualificare i servizi di accoglienza presso la struttura;
 - supporto per ampliare l'orario di apertura della Biblioteca, nell'ottica di un maggior grado di flessibilità dell'offerta culturale, superando così anche le difficoltà legate a fattori di ordine stagionale;
 - supporto alla sistemazione del materiale librario e archivistico, posizionamento, inventariazione e catalogazione di materiale librario, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito locale e interbibliotecario, fotocopie e ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici;
 - utilizzo dei software gestionali della biblioteca: CLAVIS per la ricerca dei volumi e per la catalogazione;
 - collaborazione nell'attività didattica, promozione della lettura, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, anche rivolta alla scuola dell'obbligo;
 - collaborazione nella promozione e sviluppo di attività espositive temporanee e di manifestazioni; collaborazione nella realizzazione di circuiti assistiti di fruizione del patrimonio bibliotecario e di quello storico, culturale diffuso sul territorio;
 - collaborazione per l'organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici, rivolti all'utenza e ai cittadini;
 - auto-organizzazione di attività di solidarietà, di formazione, di mutuo aiuto
 - supporto per eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche.
2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria

collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale sulla base del progetto presentato dall'Associazione all'atto della manifestazione di interesse;
2. L'Amministrazione Comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall'Associazione, da realizzare all'interno degli spazi della Biblioteca..

ART.4 - Esecuzione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento delle attività e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.
4. L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART.5 - Impegni del Comune

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.
2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.6 - Obblighi dell'Associazione

- 1 Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione;
3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione.
6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
7. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.
8. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Borgo Veneto ed i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Borgo Veneto, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

9. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

ART.7 - Rimborso delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Spese personali per il decoro dei volontari
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo

- di € 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- Costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
 - eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell'attività;
 - Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
- 2.** La liquidazione del rimborso avverrà bimestralmente a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente
- 3.** L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.
- 6.** Il Comune di Borgo Veneto provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 8 - Durata

1. La convenzione ha validità di anni tre, con possibilità di rinnovo per analogo periodo.

ART. 9 - Importo

1. A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in Euro 17.500,00 annuo.

ART. 10 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - Foro competente

1. Il Foro di Rovigo è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in

dipendenza della presente convenzione.

Borgo Veneto, li

PER IL COMUNE DI BORGIO VENETO

Il Responsabile del Settore

Segreteria – Servizi Demografici

.....

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

.....